

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 900/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

► **M1**

Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013

n.	pag.	data
L 127	20	9.5.2013



REGOLAMENTO (CE) N. 900/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato selenometionina prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi per tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi alimentari».
- (4) Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 5 marzo 2009 ⁽²⁾ risulta che il lievito al selenio, prevalentemente selenometionina, da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 non produce effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzazione di tale preparato può essere ritenuta fonte di selenio biodisponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2009) 992, pagg. 1-24.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore massimo dell'elemento (Se) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi									
3b8.12	—	Selenometionina Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (Lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-2 400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico) Caratterizzazione della sostanza attiva: Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (Lievito al selenio inattivato) Metodo di analisi ⁽¹⁾ : Spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido	Tutte le specie	—		0,50 (in totale)	► M1 1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. ◀	19 ottobre 2019

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives